

# TURISMO RURALE

## Disposizioni applicative

La L.R. n. 28/2012 Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, modificata dalla L.R. n. 23/2012, all'Art. 12 bis prevede la riorganizzazione delle attività di **Turismo rurale**, definite come: ***l'insieme delle attività svolte all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.***

Con DGR 174 del 24.02.2023 sono state definite le **Nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale** che ricadono nell'ambito delle seguenti AREE:

- **a) area agricoltura ed enogastronomia:** include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;
- **b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d'acqua e le aree lagunari:** include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;
- **c) area patrimonio architettonico e culturale:** include le iniziative culturali di valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia, quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell'impresa agricola.

Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della regione del Veneto.

Le attività devono essere finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti aziendali tipici del mondo agricolo del Veneto e devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività agricole svolte dall'azienda.

A titolo esemplificativo, ricadono nelle attività di turismo rurale:

### **lett. a) area agricoltura e gastronomia:**

- • visite all'azienda finalizzate alla scoperta delle tecniche produttive, di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, nonché delle principali produzioni tipiche e tradizioni culinarie del Veneto e svolte in connessione con le produzioni agricole ottenute in azienda (ad es. visita agli allevamenti e/o alle coltivazioni aziendali; illustrazione dei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali);

### **lett. b) area ambiente naturale, paesaggio e aree protette. Tali attività sono svolte nell'ambito dell'azienda agricola:**

- • svolgimento di attività culturali, ricreative e di escursionismo finalizzate alla valorizzazione aziendale e, qualora azienda agrituristica, anche alla visita del territorio e dell'ambiente naturale in cui questa è collocata;

- • turismo equestre (art. 1 comma 2 - L.R. n. 9/2018) ed attività di supporto a questo associate, svolte attraverso l'utilizzazione dei beni strumentali aziendali;
- • attività di supporto alle attività di cicloturismo (art. 6 comma 4 - L.R. n. 35/2018);

Qualora l'azienda sia riconosciuta per attività agrituristiche di somministrazione e/o alloggio, le attività di cui alla lettera b) possono essere svolte anche al di fuori dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. n. 28/2012 e s.m.i.

**lett. c) area patrimonio architettonico e culturale:**

- • visite aziendali ed iniziative culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia (es.: ville venete e castelli, corti rurali, casoni, mulini, etc.), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici, nella disponibilità dell'azienda agricola e legati alla storia e alla cultura rurale del Veneto.

**RICONOSCIMENTO delle attività di TURISMO RURALE AGGIORNAMENTO 2023**

**NOTA: NON SONO attività di TURISMO RURALE**, le seguenti:

- - le attività di somministrazione di pasti e/o spuntini e/o di alloggio, previste all'art. 5 comma 1 della L.R.n.28/2012, in quanto sono consentite solo nelle aziende **AGRITURISTICHE** riconosciute;
- - le attività svolte nelle aziende vitivinicole e olivicole di degustazione delle produzioni vinicole e olivicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, di cui all'art.12 quater della L.R.28/2012, in quanto sono attività di **ENOTURISMO** e/o di **OLEOTURISMO** svolte in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste dal *Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica"* e dal *Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica"*;
- - le attività svolte esclusivamente dalle **FATTORIE DIDATTICHE** di cui all'art.12 ter della L.R.n.28/2012: le attività ludico-didattiche-educative; le attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado; le attività didattico-informative svolte a carattere continuativo ed organizzate in più incontri (es. corso di riconoscimento e utilizzo erbe officinali) rivolti ad uno stesso gruppo di persone.

**Normativa:**

- [Legge regionale n.28/2012](#)
- [DGR n. 174 del 24/03/2023:](#)
- Allegato A -"Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole";
- Allegato B - Schema-tipo di "Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale"
- Allegato C - Schema-tipo di "Relazione tecnica";

- Allegato D - Schema-tipo di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica per il riconoscimento, classificazione ed esercizio dell'attività di agriturismo nonché per il riconoscimento ed esercizio dell'attività di turismo rurale"


# EDIFICABILITA' IN ZONA AGRICOLA per finalità turistiche

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) - Testo vigente

Art. 44 bis - Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.

1. In deroga all'articolo 44 e nell'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, sono utilizzabili per finalità di locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui all'articolo 25 della medesima legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per esigenze dell'agricoltura e dell'allevamento che siano ubicate nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della **Giunta regionale** nell'ambito dei sistemi turistici di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

*(Il Comune di Tribano appartiene all'ambito territoriale delle Città d'arte .....)*



2. **La Giunta regionale**, con il provvedimento di cui al comma 1:

- a) detta i criteri e le modalità attuative da osservarsi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle strutture di cui al presente articolo, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei regolamenti edilizi, incentivando l'utilizzo di innovativi sistemi autonomi di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria ed eventualmente anche di energia per l'utilizzo all'interno della singola struttura, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
- b) individua i limiti dimensionali massimi di volume o superficie coperta utilizzabile delle strutture di cui al comma 1.

3. In attuazione del provvedimento della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, **i comuni, su richiesta degli interessati**, individuano le strutture di cui al presente articolo esistenti in zona agricola alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento giuntale, per le quali sia documentato dagli aventi titolo il venir meno della funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola eventualmente esistente e sia dichiarato l'interesse al loro uso per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso; entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni approvano al riguardo apposita cartografia con relativa scheda tecnica contenente la descrizione dello stato di fatto, la presenza di eventuali opere di urbanizzazione, nonché, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le condizioni e i limiti cui eventualmente subordinare gli interventi da realizzarsi sulle strutture per il loro utilizzo finalizzato alla locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.

4. L'utilizzo ai fini di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui al presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dell'edificio e, in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica o di dipendenza di albergo diffuso, resta ferma l'originaria destinazione della struttura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione qualora sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento di carichi urbanistici. Tali interventi non sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione infrastrutturale e di reti o al loro adeguamento ove le strutture vengano dotate di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, anche di tipo innovativo, nel rispetto comunque della disciplina statale e regionale in materia di prevenzione del rischio di inquinamento e fatti salvi i valori limite di emissione prescritti dalla normativa vigente.

6. Le strutture di cui al comma 1, in deroga al provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", possono essere ampliate sino ad un massimo di 120 mc, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari o nella misura in cui l'ampliamento sia necessario per la realizzazione dei sistemi impiantistici di cui al comma 5 ovvero per la rimozione di barriere architettoniche. Per tali strutture non trova applicazione la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.